



XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE – CATANIA 2018

Il Congresso Nazionale Forense, riunito a Catania nei giorni 4, 5 e 6 ottobre 2018,

premessato che

- l'art. 6, XI comma, dello Statuto ex art. 39, III comma, L. n. 247/2012, disciplina l'incompatibilità alla carica di Coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense;

ritenuto opportuno

- tenere distinte le funzioni amministrative e giurisdizionali dalle funzioni politiche;

propone

di aggiungere, al XI comma dell'art. 6, dello Statuto ex art. 39, III comma, L. n. 247/2012, tra le parole "La carica di Coordinatore" e le parole "è incompatibile" le parole "e **membro dell'Ufficio di Coordinamento di O.C.F.**", come evidenziato nella tavola sinottica di seguito riportata:

➤ Statuto attuale	➤ Proposta di modifica
<p>6.11 La carica di Coordinatore di OCF è incompatibile con quella di Presidente di COA, di componente di CNF, Cassa e CDD nonché di legale rappresentante in carica delle Unioni, delle Associazioni forensi e delle Associazioni specialistiche. L'eventuale incompatibilità va rimossa, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'elezione.</p>	<p>6.11 La carica di Coordinatore e di membro dell'Ufficio di Coordinamento di O.C.F. è incompatibile con quella di Presidente di COA, di componente di CNF, Cassa e CDD nonché di legale rappresentante in carica delle Unioni, delle Associazioni forensi e delle Associazioni specialistiche. L'eventuale incompatibilità va rimossa, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'elezione.</p>